



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Servizio Affari Generali e Istituzionali e Sistema Informativo

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO INTEGRATO REGIONALE (SISAR) DETERMINA DIRIGENZIALE N. 836 DEL 10/08/2006” . 3° SERIE DI RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI – 21/09/2006.

Domanda 1

Relativamente al requisito economico indicato nel Bando di Gara al punto III.2.3) circa i livelli minimi di capacità richiesti, si chiede se il concorrente puo' indicare i valori economici relativi ai Contratti di Assistenza e Manutenzione, come referenza economica.

Risposta 1

Il concorrente potrà indicare il fatturato riguardante l'assistenza e la manutenzione per progetti nel settore dei Sistemi Informativi Sanitari del Servizio Sanitario Regionale e Sub-Regionale relativi al requisito minimo di 20 milioni di Euro, ferma restando la richiesta di fatturato minimo di 6.500.000,00 relativa ai punti a),b),c),d),e) per i quali non è ammessa tale attività.

Domanda 2

Si richiede di conoscere come riportare nel modulo di prequalifica le attività fatturate a fronte di contratti che prevedono un canone di utilizzo del sistema/applicazione come, ad esempio: service, leasing, outsourcing

Risposta 2

Com'è noto il modulo di prequalifica può essere eventualmente integrato affinché si possano riportare ulteriori informazioni ritenute utili. Si ricorda che nello stesso si deve dare comunque evidenza della realizzazione nel periodo 2003-2005 di progetti nel settore dei Sistemi Informativi Sanitari del Sistema Sanitario Regionale o Sub Regionale per un fatturato non inferiore ai livelli minimi.

Domanda 3

Relativamente al requisito economico indicato nel Bando di Gara al punto III.2.3) circa i livelli minimi di capacità richiesti, si chiede quanto segue: il valore della quota di fatturato relativa alla realizzazione dei singoli servizi di cui ai punti indicati con a) b) c) d) ed e), deve essere calcolato sul totale del fatturato indicato per il triennio 2003-2005

oppure

il valore della quota di fatturato relativa alla realizzazione dei singoli servizi di cui ai punti indicati con a) b) c) d) ed e), deve essere calcolato sull'importo contrattuale iva esclusa complessivo

Risposta 3

Relativamente al quesito da lei formulato l'interpretazione corretta è quella secondo la quale il valore della quota di fatturato relativa alla realizzazione dei singoli servizi di cui ai punti indicati con a) b) c) d) ed e), deve essere calcolato sul totale fatturato 2003-2005 della fornitura complessiva relativa all'importo contrattuale indicato in ciascun riquadro della domanda di partecipazione.

Domanda 4

In relazione al p.to III.2.3) Capacita' tecnica del Bando di Gara, si chiede se, come requisito di ammissione alla gara, e' possibile dichiarare progetti realizzati da consociate straniere dell'impresa concorrente. In caso affermativo, e' sufficiente indicare i progetti al punto 12 della Domanda di Partecipazione o e' necessario produrre altra documentazione?

Risposta 4

la risposta alla sua domanda dipende da come l'impresa consociata partecipa alla gara. Se partecipa in RTI non vi sono problemi. Nel caso dell'Avvalimento contemplato dal codice dei contratti pubblici esso è ammesso con i limiti contenuti nello stesso codice. In tal caso sarà necessario produrre l'ulteriore documentazione richiesta dalla legislazione vigente e indicare nella domanda di partecipazione il ricorso a questa fattispecie.

Domanda 5

In caso di avvalimento delle capacità di un'impresa straniera si chiede di chiarire se la dichiarazione di cui alla lettera c) comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 possa essere fatta non con riferimento all'art. 38 D.Lgs. 163/2006, ma con riferimento ad un articolo di una legge dello stato di residenza che preveda gli stessi requisiti dell'art. 38 e, pertanto, si chiede altresì di conoscere se una dichiarazione con il seguente contenuto sia conforme a quanto richiesto dal suddetto art. 49:

"L'impresa ausiliaria dichiara di possedere i requisiti generali previsti dall'art. 20 del regio Decreto Legislativo n. 2 del 06 giugno 2000 (Legge dei contratti delle Amministrazioni Pubbliche), avente ad oggetto i requisiti generali di partecipazione alle gare pubbliche di appalto nello stato di stabilimento dell'impresa ausiliaria (Spagna)".

Risposta 5

la risposta alla sua domanda è affermativa.

Ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 163/2006, come detto, le imprese stabilite in stati diversi dall'Italia (di cui al comma 1) si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di **tutti i requisiti** prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5.

Domanda 6

Qualora un concorrente intenda avvalersi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 delle capacità di altra impresa stabilita all'estero in paese UE, si chiede di chiarire con quali modalità tale impresa straniera possa dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 dello stesso D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, anche in ragione del fatto che le norme ivi richiamate non sono naturalmente applicabili ad imprese non stabilite in Italia.

Risposta. 6

l'art. 47 del D.lgs. 163/2006 recita testualmente:

1. Alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

2. Per le imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Esse si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5.

Domanda 7

In relazione al p.to III.2.3) Capacita' tecnica del Bando di Gara, si chiede se e' ammesso l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto e della peculiarita' delle prestazioni.

Risposta 7

con riferimento al suo quesito si fa presente ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D.lgs. 163/2006 " Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni; ..". Non avendo il bando ammesso tale possibilità questa resta esclusa.

